



Berna, 2 giugno 2023

Destinatari:

partiti

associazioni mantello die Comuni, delle città e delle regioni di montagna

associazioni mantello dell'economia

cerchie interessate

Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita): avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori

Il 2 giugno 2023 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate in merito alla modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita).

Il termine di consultazione scade il **2 ottobre 2023**.

L'avamprogetto di modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) attua la mozione 20.4465 Caroni Andrea del 10 dicembre 2020 e intende adeguare singoli punti formali della pena detentiva a vita, senza modifiche di fondo. L'avamprogetto contiene in particolare i seguenti punti:

- la liberazione condizionale da una pena detentiva a vita non va più esaminata, come finora, dopo 15 anni, bensì dopo 17 anni, in modo da raddoppiare la differenza con il primo esame della liberazione condizionale da una pena detentiva di 20 anni, eseguibile dopo 13,3 anni, e distinguere maggiormente le due pene;
- poiché priva di rilevanza pratica, occorre abrogare la liberazione condizionale straordinaria in maniera generalizzata e non solo con effetto per la pena detentiva a vita. È possibile risolvere anche con altre disposizioni del Codice penale i casi rari che possono comportare una liberazione condizionale straordinaria;
- poiché le pene sono eseguite sempre prima dell'internamento, nel caso di una pena detentiva a vita non può mai verificarsi il passaggio all'internamento: la liberazione condizionale da una pena detentiva a vita è possibile solo se vi è da attendersi che la persona supererà con successo il periodo di prova in libertà. In assenza di una previsione favorevole, la persona rimane nell'esecuzione della pena detentiva a vita. Tale esecuzione è strutturata in modo diverso rispetto all'internamento: l'esecuzione della pena verte sulla risocializzazione, l'esecuzione dell'internamento tiene conto soprattutto della sicurezza pubblica. Le persone internate hanno scontato la loro pena per intero e la privazione



della libertà avviene solo per motivi di sicurezza di terzi. Per tenere conto di questi aspetti, occorre eseguire dapprima la pena detentiva a vita secondo le disposizioni in materia di esecuzione delle pene detentive; dopo 26 anni, l'ulteriore privazione della libertà avviene secondo le disposizioni sull'internamento.

La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo:
<http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

annemarie.gasser@bj.admin.ch

Per domande ed eventuali informazioni è a vostra disposizione Klaus Schneider (Tel. 058 462 73 45; klaus.schneider@bj.admin.ch).

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione porgiamo cordiali saluti.

Elisabeth Baume-Schneider
Consigliera federale